



**Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei
Mediatori creditizi**

Circolare n. 69/25

contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2026 da parte dei soggetti autorizzati in altro Stato membro dell'Unione Europea ed abilitati ad operare in Italia, di cui all'art. 128-novies.1 commi 2 e 3, del d. lgs 385/1993 (operatività transfrontaliera nell'ambito dei contratti di credito immobiliare, disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del d. lgs 385/1993).

Il Comitato di Gestione dell'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010;

vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2019-2020»;

visto l'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale *“L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute (...) nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993”*;

visto l'art. 26, comma 2, del Regolamento Interno OAM ai sensi del quale, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione degli Elenchi e delle altre funzioni attribuite per legge, l'OAM si avvale, tra gli altri, dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione;

vista la delibera del 17 dicembre 2025 del Comitato di Gestione;

approva la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Contributi

1. I soggetti di cui all'art.128-novies.1, comma 2, del TUB, abilitati dall'Autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea a svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, del TUB, iscritti o richiedenti iscrizione nell'apposito elenco, di cui al richiamato art.128-novies.1, comma 3 (di seguito, anche, "Elenco"), sono tenuti al pagamento del contributo fisso dovuto per l'anno 2026 di cui all'allegata Tabella "A".
2. Gli importi di cui alla Tabella "A", sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo, in considerazione della propria natura giuridica, coloro che:
 - a. richiedano iscrizione nell'Elenco, di cui all'art. 1, a far data dal 1° gennaio 2026;
 - b. risultino iscritti, al 31 dicembre 2025, nell'Elenco, salvo che ne richiedano la cancellazione entro il 28 febbraio 2026.

Art. 2

Termini e modalità di pagamento

1. I richiedenti l'iscrizione nell'Elenco, a far data dal 1° gennaio 2026, sono tenuti a pagare all'OAM il contributo previsto entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.
 2. Gli iscritti nell' Elenco, alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti a pagare all'OAM il contributo previsto, entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
 3. Il pagamento del contributo, di cui all'art. 1 della presente Circolare, deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 31 G 02008 05181000106398315, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, indicando nella causale il nominativo del soggetto iscritto e il numero di iscrizione presso l'Autorità competente del paese di origine, a favore del quale il contributo è pagato.
1. I soggetti, di cui all'articolo 1 che precede, devono produrre copia del documento attestante il pagamento con l'indicazione della banca emittente, inviando un'e-mail alla casella dell'Organismo: ufficioelenchi@pec.organismo-am.it.
 2. In caso di cancellazione dall'Elenco - anche su istanza di parte - i contributi pagati non saranno rimborsati dall'Organismo.

3. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dall'Elenco, ritorni successivamente iscritto, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali anche il mancato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge.

Art. 3

Pubblicazione

1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell'Organismo (www.organismo-am.it), nella sezione accessibile al pubblico.

Roma, 17 dicembre 2025

Il Presidente OAM
Francesco Alfonso

Visto il Direttore Generale
Federico Luchetti



ALLEGATO – TABELLA “A”

Contributo fisso dovuto per l'anno 2026 dai **soggetti autorizzati in altro Stato membro dell'Unione europea ed abilitati ad operare in Italia**, di cui all'art. 128-novies.1 commi 2 e 3, del d. lgs 385/1993

(Operatività transfrontaliera - credito immobiliare)

	CONTRIBUTO 2026
Persone giuridiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 160
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 40

Conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI

IBAN: IT 31 G 02008 05181000106398315 - BIC/SWIFT: UNCRITM1B44